

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO EMANATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FERMO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Fermo (di seguito per brevità "Ordine"), nell'ambito della propria attività di promozione dello studio delle materie oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, delibera la costituzione delle Commissioni di Studio (di seguito, per brevità, anche "Commissioni"). Il presente regolamento fornisce le linee guida in merito alle finalità, alla costituzione e alla composizione, ai compiti di Consigliere delegato e Presidente, al funzionamento ed alla durata.

Articolo 1 – Finalità e compiti delle Commissioni

Per mezzo delle Commissioni, l'Ordine intende promuovere l'attività di studio, ricerca ed approfondimento nell'ambito delle materie alle stesse assegnate, fornendo ai propri iscritti un ulteriore strumento per accrescere il livello qualitativo della propria formazione professionale e delle proprie competenze.

Alle Commissioni, in linea generale, sono affidati i seguenti compiti:

- studiare ed approfondire argomenti e tematiche nelle materie assegnate, tenendo conto anche dell'evoluzione nazionale e internazionale della normativa di riferimento;
- proporre al consiglio dell'Ordine elaborati e documenti di indirizzo e di interpretazione, non vincolanti, su argomenti di interesse generale relativi alle materie assegnate da sottoporre al consiglio dell'Ordine;
- assistere, ove richiesto, il Consiglio dell'Ordine nell'ambito della propria attività istituzionale e nei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio di riferimento;
- sottoporre al consiglio dell'Ordine l'organizzazione di corsi, convegni, eventi ed incontri su argomenti attinenti alle materie assegnate;
- sottoporre al consiglio dell'Ordine incontri e confronti con Professionisti ed Esperti, nonché con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e del mondo economico ed imprenditoriale;
- collaborare attivamente con la Commissione Formazione Professionale Continua dell'Ordine, per indicare proposte e iniziative nell'ambito della programmazione degli eventi formativi rivolti agli iscritti;
- sottoporre al Consiglio dell'Ordine proposte e iniziative ritenute utili per il miglior perseguimento delle finalità di cui sopra.

Articolo 2 – Costituzione e composizione delle commissioni

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio dell'Ordine su propria iniziativa, ovvero su richiesta ed indirizzo degli iscritti; questi, qualora intendessero promuovere la costituzione di una commissione devono inoltrare richiesta, in carta libera, alla segreteria dell'Ordine, indicando le materie di competenza e una breve descrizione delle motivazioni. Il consiglio, valutata sommariamente la sussistenza dei requisiti per la

costituzione, provvede, per mezzo della segreteria, ad inoltrare a tutti gli iscritti una proposta di adesione alla istituenda Commissione di Studio.

Per la costituzione di una Commissione di Studio è necessario che vi sia un numero di partecipanti sufficiente a garantire un funzionamento stabile e duraturo dell'organismo. A tal fine, è auspicabile che fin dall'origine la Commissione possa contare su un numero di partecipanti non inferiore a 5 componenti che non abbiano in corso procedimenti disciplinari, e qualificati nell'ambito dell'argomento oggetto della commissione, Il numero dei partecipanti di ciascuna Commissione non è chiuso.

Possono partecipare alle Commissioni gli iscritti all'Ordine, aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo, che ne fanno richiesta alla segreteria dell'Ordine. I componenti delle commissioni, il Presidente ed il Consigliere delegato sono nominati dal consiglio dell'ordine.

Su proposta del Presidente della Commissione, approvata a maggioranza dei suoi partecipanti pro tempore, possono essere ammessi a partecipare anche esperti non iscritti all'Ordine, senza comunque diritto di voto, che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, siano in grado di apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca. Il Presidente della Commissione sottopone al consiglio dell'Ordine la richiesta di partecipazione di esperti non iscritti all'Ordine con allegato curriculum vitae.

La composizione delle Commissioni sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

Le commissioni operano sotto la supervisione del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3 – Compiti del Presidente e del Consigliere delegato

Il Consigliere Delegato:

- formula, di concerto con il presidente, un piano generale dei lavori che deve tener conto delle direttive del Consiglio dell'Ordine;
- redige, il calendario annuale delle riunioni;
- predispone la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine sull'attività della propria Commissione e in merito ai provvedimenti da adottare per il miglior funzionamento della stessa, nonché riguardo la sua composizione e struttura.

Il Presidente di Commissione è il responsabile dei lavori della Commissione e, pertanto:

- formula, di concerto con il consigliere delegato, un piano generale dei lavori che deve tener conto delle direttive del consiglio dell'ordine;
- redige, di concerto con il consigliere delegato, il calendario annuale delle riunioni;

- propone al Consigliere Delegato, il quale dovrà acquisire parere del consiglio dell'Ordine, l'acquisizione di pareri di soggetti esperti esterni e/o la realizzazione di particolari studi e ricerche;
- propone al consiglio dell'Ordine eventi formativi e corsi;
- presiede le riunioni e pone ai voti eventuali decisioni;
- redige il foglio delle presenze, che consegnerà alla Segreteria dell'Ordine ed all'ufficio crediti ai fini dell'assegnazione dei crediti FPC relativi all'anno di riferimento.

Articolo 4 – Funzionamento delle commissioni

Le Commissioni si riuniscono con la cadenza stabilita nel calendario annuale e, auspicabilmente, almeno ogni tre mesi. Qualora non sia stato stabilito un calendario annuale delle riunioni o vi sia la necessità di riunire la Commissione in una data diversa da quelle ivi indicate, il Presidente provvede alla convocazione fissando anche l'ordine del giorno. La convocazione è opportuno venga inviata via mail, via fax o in ogni altra forma che garantisca l'efficace notifica al destinatario.

Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine o altro luogo, in presenza o in audio-video conferenza. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascuna Commissione è libera di definire il programma delle attività e di strutturare la propria operatività. A tal fine il Presidente funge da garante e si coordina con il Consiglio dell'Ordine o con il suo Delegato, i quali possono esprimere suggerimenti e/o linee di indirizzo.

Di ogni riunione di ciascuna Commissione viene redatto apposito foglio relativo alle presenze debitamente firmato

Qualora una Commissione intenda programmare un convegno o qualsiasi altro evento che preveda la partecipazione di soggetti esterni alla Commissione stessa, ne dà notizia (fornendo i dettagli) con un congruo anticipo, non inferiore a sessanta giorni, al suo Delegato e al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione dell'iniziativa. Ogni elaborato e documento predisposto dalle Commissioni, è di esclusiva proprietà dell'Ordine e pertanto decisioni in merito alla diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5- Compensi e spese, crediti formativi

L'impegno dei componenti delle Commissioni di studio è a titolo gratuito. Il consiglio dell'Ordine potrà autorizzare il rimborso di eventuali spese sostenute o da sostenere nell'attività delle commissioni di studio solo per particolari ed eccezionali motivi dietro specifica richiesta.

La partecipazione alle singole riunioni di Commissione è ritenuta valida ai fini della formazione professionale continua, dà diritto al riconoscimento di n.2 (due) crediti formativi per ogni riunione, Max 16 annuali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento art. 16 del Regolamento della formazione professionale continua. Per consentire di identificare i beneficiari dei crediti formativi deve essere prodotto agli organi preposti (segreteria dell'Ordine) un foglio presenze riepilogativo appositamente predisposto.

Articolo 6- Durata, recesso e decadenza

Le Commissioni restano in carica solo sino a quando il Consiglio dell'Ordine non provveda diversamente in merito, revocando, sostituendo, integrando, modificando dette strutture e soggetti. Le commissioni studio costituite per uno scopo specifico e ben definito decadono nel momento in cui hanno raggiunto il proprio scopo.

Il Presidente e il consigliere delegato hanno la stessa durata del Consiglio che le ha nominate e decadono con lo scadere del mandato.

E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per segnalare la volontà di non farne più parte. Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto e provvede alla relativa cancellazione.

I componenti delle commissioni che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni decadono dall'incarico. La decadenza viene accertata dal Presidente della Commissione e pronunciata dal Consiglio dell'ordine sentito l'interessato anche in contraddittorio con il proponente la decadenza. La pronuncia della decadenza dovrà risultare dal verbale del Consiglio Dell'Ordine e deve essere notificata all'interessato a mezzo pec.

Articolo 7 – Obbligo di riservatezza

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa, dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si Impegnano, altresì, ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interesse.

Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni e dei gruppi di studio e di lavoro pur non facendone parte.